

## **IL T.A.R. SICILIA CONDANNA IL COMUNE DI SIRACUSA**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha accolto il ricorso dell'Avv. Marcello Viganò per l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e ha annullato l'ordinanza del Comune di Siracusa n. 192/2019, condannando il Comune a pagare le spese di lite.

28 ottobre 2024, ecco arrivare la 23° granitica pronuncia di un Tribunale Amministrativo Regionale a favore dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per confermare, riguardo alla circolazione e sosta delle autocaravan, quanto previsto fin dal 1991 dalla Legge 336 e fin dal 1992 dal Codice della Strada.

In forza di detta sentenza, il Comune di Siracusa oltre a rimuovere il divieto di sosta alle autocaravan in Riva Porto Lachio dovrà pagare circa 3.000,00 euro per spese di lite che si sommano alle risorse impiegate per la fornitura e l'installazione dei divieti, alle spese per rimuoverli e ai costi per conservarli o smaltirli.

Pertanto, il Comune e il dirigente del settore mobilità e trasporti di Siracusa dovranno spiegare per quali ragioni le suddette spese dovrebbero restare a carico dei cittadini di Siracusa anziché essere sostenute in prima persona dal dirigente che ha reiterato i divieti, già annullati in passato, e dal dirigente che non ha revocato l'ordinanza in autotutela. Senza contare il danno all'immagine recato alla città di Siracusa.

Non solo, dovranno spiegare per quali ragioni non avevano provveduto tempestivamente, in via di autotutela a revocare l'ordinanza, visto che era indubbiamente meritevole di accoglimento l'istanza inviata a suo tempo dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, in ossequio al principio della ragione più liquida, corollario del principio di economia dei mezzi processuali in connessione con quello del rispetto della scarsità delle risorse a disposizione della giustizia.

### ***I fatti.***

Con ordinanza n. 192 del 08 aprile 2019 a firma del dirigente Petracca, il Comune di Siracusa eliminava gli stalli riservati alle autocaravan in Riva Porto Lachio e istituiva un divieto di sosta permanente alle autocaravan.

L'ordinanza n. 192/2019 riproponeva una disciplina della sosta che era già stata oggetto di precedenti interventi volti al suo annullamento. Invero, con ordinanza n. 89 del 28 febbraio 2011 il Comune di Siracusa aveva già istituito un divieto di sosta permanente alle autocaravan in tutta l'area di Riva Porto Lachio. Tale ordinanza veniva impugnata con il supporto dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che con D.M. n. 204/2012 la annullava.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, dunque, chiedeva al Comune la revoca in autotutela dell'ordinanza n. 192/2019 senza però ottenere alcun riscontro. L'omissione dall'amministrazione costringeva l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a impugnare il provvedimento in sede giurisdizionale.

### ***Il ricorso e il processo.***

Con ricorso al T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, difesa dall'Avv. Marcello Viganò, impugnava l'ordinanza del Comune di Siracusa n. 192/2019 deducendo la violazione dell'articolo 6 e 185 del Codice della Strada, il difetto di istruttoria e di motivazione, l'eccesso di potere per sviamento, inosservanza di direttive ministeriali, sproporzionalità e irragionevolezza.

Il Comune di Siracusa non si costituiva in giudizio.

### ***La sentenza***

A seguito del deposito di memorie e documenti, il T.A.R. Sicilia, dopo aver confermato la legittimazione dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, accoglieva il ricorso.

Il Giudice Amministrativo riteneva fondata la censura sull'eccesso di potere per sviamento avendo il Comune di Siracusa utilizzato norme per fini diversi da quelli tipici poiché attraverso le limitazioni alla sosta delle autocaravan si era inteso perseguire un risultato estraneo alla circolazione stradale, ossia inibire il fenomeno del campeggio che invece avrebbe dovuto e potuto essere inibito con i necessari interventi di sanzione della Polizia locale.

Il T.A.R. ribadiva l'insufficienza della mera presenza di un'area attrezzata per inibire la sosta delle autocaravan e confermava la violazione dell'articolo 185 del Codice della Strada escludendo che le autocaravan possano essere sottoposte a una regolamentazione discriminatoria rispetto agli altri veicoli.

La sentenza riconosce il difetto di istruttoria e l'insussistenza di effettive esigenze relative alla circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, previste dall'articolo 6 del Codice della Strada.

In definitiva l'ordinanza è risultata sostenuta da una motivazione apparente e comunque insufficiente a giustificare la disparità di trattamento tra autocaravan e altri veicoli.

### ***Riflessioni conclusive***

Già con sentenza del 26 febbraio 2024 il Giudice di Pace di Siracusa aveva accolto annullato un verbale della Polizia municipale di Siracusa che aveva contestato a un camperista il divieto di sosta in Riva Porto Lachio con condanna del Comune a pagare le spese di causa (articolo pubblicato sulla rivista inCAMPER numero 221 scaricabile aprendo [www.incamper.org](http://www.incamper.org) ).

Isabella Cocolo, Presidente della

ASSOCIAZIONE NAZIONALE **COORDINAMENTO CAMPERISTI**

[www.coordinamentocamperisti.it](http://www.coordinamentocamperisti.it) - [www.incamper.org](http://www.incamper.org)